PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ E MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DEI MINISTERI DELLA DIFESA E DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 10

Trattamento assicurativo

Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale ed al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.742.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2005, non più in vigore dal 20 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri
Estremi	Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3
Capo	II — Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-alla-missione-internazionale-in/art-10-trattamento-assicurativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it